



COMUNE DI RAGUSA

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

Ordinanza n° 223 /2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- I fenomeni di inquinamento di natura organica che hanno interessato dal 09/10/10, le acque della sorgente "Scribano Oro" e dal 13/10/10 anche le acque dalla vicina sorgente "Misericordia", continuano a manifestarsi, anche se con andamento discontinuo e alternato fra le due sorgenti, motivo per cui le acque di dette sorgenti non vengono utilizzate per alimentare la rete di distribuzione cittadina;
- il NAS di Ragusa, a seguito della attività investigativa, riscontrava a carico delle aziende agricole esistenti nell'area a monte di tali sorgenti, una gestione degli effluenti di allevamento non conforme alle disposizioni di cui al Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 17/01/2007 e successive modifiche e integrazioni relativamente all'utilizzo ai fini agronomici degli effluenti di allevamento;
- fra tali aziende agricole si comprendeva quella di proprietà di Leggio Giuseppe, nato a Ragusa il 19/01/1967 e ivi residente in Via Monte Grappa n° 8, sita in C/da Torrazze, per la presenza di una concimaia non idonea al contenimento degli effluenti dall'allevamento, nei confronti del quale il Sindaco emetteva apposita ordinanza N. 1063 del 26/11/2010, ordinando la realizzazione di strutture zootecniche idonei al contenimento degli effluenti di allevamento, la bonifica dell'area impropriamente utilizzata allo stoccaggio del letame, nonché le opere atti a salvaguardare l'area attigua ai pozzi trivellati e le opere di convogliamento delle acque piovane per evitare interferenze con gli effluenti di allevamento;
- per l'esecuzione dei lavori, in parte già programmati nell'ambito della realizzazione di altre opere di miglioramento fondiario, sono stati necessari tempi maggiori di quelli imposti con l'ordinanza, motivo per cui sono state emesse successive ordinanze di proroga dei tempi di esecuzione dei lavori imposti, ed in particolare la n. 85/11 e n. 447/11, a seguito delle quali i tempi di esecuzione venivano prorogati fino al 28/07/2011;

Considerato che:

- il persistere dello stato di inquinamento delle falde che alimentano le sorgenti "Scribano Oro" e "Misericordia", ha interessato anche il torrente su cui scaricano le suddette sorgenti e recentemente, segni di inquinamento sono stati rilevati anche nella falda acquifera che alimenta i pozzi trivellati B e B1, siti in prossimità dell'alveo del fiume Irmínio, con conseguente ripresa delle attività investigativa del NAS di Ragusa, che con nota acquisita in data 05/02/2013 con Prot. 11384, segnalava di aver riscontrato irregolarità inerenti la gestione degli affluenti di allevamento ed il mancato rispetto delle condizioni autorizzative allo scarico dei reflui civili riportate nell'autorizzazione allo scarico n. 100 rilasciata in data 29/06/2010 dal Comune di Ragusa alla ditta Leggio Giuseppe, nella qualità di proprietario conduttore dell'attività agricola sita in C/da Torrazze;

Visto il Decreto L.vo n. 152/06;

Visto il Decreto dell'A.R.T.A. del 17/01/2007;

Visto la L.R. n° 27/86;

Visto l'art. 40 della L.R. n. 30/93, modificato dalla L.R. 33/94;

Visto il D.L.vo n° 31 del 02/02/2001 e successive modificazioni;

Visto il D.L. 17/03/95 n° 79;

Vista la L. del 17/05/95 n° 172;

Vista la Delibera interministeriale del 04/02/77;

Visto il Regolamento per la disciplina di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2002;

Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza ad eliminare la situazione di potenziale rischio sopra descritta al fine di evitare possibili pericoli per la salute dell'intera cittadinanza;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. Mm. e ii. che definisce le attribuzioni del Sindaco per le emanazioni di provvedimenti con tingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA

Alla Ditta Leggio Giuseppe, nato a Ragusa il 19/01/1967 e ivi residente in Via Monte Grappa n° 8, nella qualità di proprietario conduttore dell'azienda agricola ad uso zootecnico sita in C/da Torrazze, di provvedere urgentemente entro il termine di gg 5 dall'ottenimento del provvedimento di dissequestro delle aree da parte dell'autorità giudiziaria, dissequestro da richiedere entro il termine massimo di 48 ore dalla notifica della presente:

- a) di munirsi di autorizzazione allo scarico dei reflui civili, atteso che l'autorizzazione rilasciata dal comune di Ragusa n. 100 del 29/06/2010 è decaduta per la mancata esibizione entro i termini prescritti nella stessa, delle analisi delle acque di scarico e per non aver ottemperato ai vincoli autorizzativi imposti sull'area ove è stata realizzata la condotta disperdente;
- b) convogliare i reflui prodotti nelle stalle in apposite vasche a tenuta o nella vasca a servizio della concimaia, evitando che gli stessi sversano sul nudo terreno o che vengano trascinate dalle acque meteoriche;
- c) provvedere urgentemente allo svuotamento delle vasche di raccolta dei liquami, compresa la vasca di raccolta del percolato della concimaia e allo smaltimento di tali reflui, presso impianti autorizzati, operazione da ripetere periodicamente in funzione dei quantitativi di reflui prodotti, al fine di evitare sversamenti nel terreno circostante;
- d) bonificare le aree interessate dagli sversamenti e accumulo superficiale di acque reflue e percolati, nonché le aree interessate da accumulo di letame, provvedendo a movimentare il materiale contaminato nella concimaia;

AVVISA

- Che occorre dare comunicazione, dell'avvenuto dissequestro delle aree e della successiva esecuzione degli interventi al Settore VI del Comune di Ragusa;
- Che la mancata esecuzione degli interventi predetti, entro i termini previsti dalla presente Ordinanza, comporta l'esecuzione d'Ufficio dei lavori di cui ai punti c) e d) di che trattasi, con addebito delle relative spese;
- la violazione della presente ordinanza comporta:
 - la sanzione amministrativa che va da euro 600,00 a euro 3000,00 ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06
 - la violazione dell'art. 650 del C.P.;

DISPONE

- 1) L'invio della presente al Signor Prefetto di Ragusa, al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, all' ASP- Servizi Veterinari, al NAS dei CC. Di Ragusa, al Comando Polizia Provinciale di Ragusa, all' ARPA, all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, per quanto di competenza;
- 2) L'invio della presente al Segr.Gen. del Comune per quanto di competenza;
- 3) La notifica al Comando Polizia Municipale incaricato della sorveglianza sulla osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza può essere impugnata dall'interessato innanzi al TAR entro 60 giorni e innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Palazzo di Città 08/02/2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Margherita Rizza)

